

## ***Distacco in apprendistato e condizioni***

*La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 1118 del 17 gennaio 2019, ha risposto ad una richiesta di parere, da parte dell'Ispettorato di Udine, in merito alla congruenza tra il contratto di apprendistato e la formazione durante un periodo di distacco (ex articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).*

.....

Con il parere in oggetto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcune indicazioni sulla legittimità del distacco dell'apprendista in riferimento all'adempimento degli obblighi formativi e all'osservanza dei compiti propri del tutor aziendale.

In particolare, nella nota il Ministero ha esaminato la possibilità di distaccare l'apprendista in riferimento all'adeguato svolgimento dei compiti formativi, sottolineando che l'interesse dell'azienda distaccante non può prevalere rispetto al diritto dell'apprendista alla formazione dedotta nel piano formativo allegato al contratto.

Quindi, il distacco è possibile ma a determinate condizioni e cioè che il distacco stesso sia previsto dal piano formativo, ci sia una garanzia di formazione interna ed esterna, sia prevista da un accordo di distacco l'assistenza di un tutor o un referente al tutor, sia temporaneo.

Qui di seguito analizziamo brevemente i punti fondamentali del parere ministeriale.

- **Il distacco deve essere previsto dal piano formativo**

Il Ministero osserva che è in primo luogo necessario prevedere l'ipotesi del distacco nel piano formativo dell'apprendista. La normativa vigente non vieta la possibilità di distaccare gli apprendisti ma va tenuta presente la sinallagmaticità del rapporto di lavoro in apprendistato, dove l'aspetto formativo deve rimanere sempre prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa.

- **Garanzia di formazione interna ed esterna**

Le modalità concrete in cui avviene il distacco devono, comunque, garantire all'apprendista il regolare adempimento dell'obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro

- **Assistenza del tutor necessaria**

Deve essere consentita la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica

disciplina regionale e/o collettiva. Anche nel contesto produttivo del distaccatario deve quindi essere prevista la sua presenza.

Il tutor è in ogni caso tenuto a garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell'apprendista definito all'atto dell'assunzione.

- **Accordo di distacco**

E' opportuno che nell'accordo di distacco sia previsto o il coinvolgimento anche del tutor e quindi il suo distacco, o l'indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del Piano Formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell'apprendista.

- **Durata del distacco**

Al fine di prevenire possibili situazioni elusive, nonché per evitare che possano essere compromesse le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento dell'apprendista distaccato, in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell'apprendistato, proprio per non contraddire il principio della temporaneità del distacco.

Pertanto, il distacco e l'apprendistato non potranno avere la medesima durata, ciò al fine di evitare che gli aspetti formativi previsti dall'apprendistato vengano delegati a soggetti terzi rispetto all'effettivo datore di lavoro.